



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BINETTI, TOFFANIN, SACCONI, GASPARRI, FERRO, LONARDO, DAL MAS, STABILE, GIAMMANCO, PAPANICOLAOU, PEROSINO, MODENA, GALLIANI, VITALI, ROSSI, DAMIANI, BARACHINI, PICCHETTI FRATIN, TIRABOSCHI, RIZZOTTI e AIMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2018

Interventi volti a favorire la promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale

ONOREVOLI SENATORI. - I viaggi e gli spostamenti dei giovani all'interno dell'Europa, sia per semplice turismo che per motivi di studio, grazie anche a progetti come *Erasmus*, hanno indubbiamente contribuito a creare quella coscienza europea per cui i giovani scoprono reciprocamente i loro valori, nella condivisione di ideali che affondano le loro radici della stessa Dichiarazione universale dei diritti umani, di cui quest'anno ricorrono i settant'anni.

Il turismo giovanile consente scambi culturali, per cui gruppi di giovani provenienti da diversi Paesi si riuniscono per vivere, giocare, imparare e riflettere insieme. Ogni viaggio diventa un viaggio di apprendimento per sperimentare e imparare dalla vita di altri giovani provenienti da ambienti più o meno svantaggiati, ma anche più o meno evoluti sul piano tecnologico, scientifico ed artistico. Si coltiva il gusto delle lingue, per un'intesa diretta e senza intermediazioni, che consenta di esprimersi con libertà per capire e farsi capire, con sguardo di futuro. Si accantonano nazionalismi autoreferenziali e ci si apre al confronto e alla collaborazione.

Partecipano ad iniziative di volontariato, per cui non di rado un giovane trascorre fino a un anno in un altro Paese per fare un'esperienza di servizio accanto ai giovani su base volontaria. Prendono parte a corsi di formazione insieme ad animatori e volontari provenienti da altri Paesi su temi variamente collegati al lavoro; fanno visite di studio: visitano altre nazioni per conoscere e sperimentare i progetti attivati all'estero per i giovani, per la condivisione e lo scambio di informazioni. Si riuniscono per *workshop*, conferenze e tavole rotonde su temi collegati

al lavoro giovanile. Cercano luoghi dove alloggiare con un basso costo economico e un elevato livello di sicurezza, ma soprattutto facilitanti sul piano degli scambi interpersonali. Un modo concreto per sentirsi responsabili della pace e del rispetto reciproco.

Con questo obiettivo, nel 1945 è nata anche l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), riconosciuta nel 1948 come ente morale e assistenziale a carattere nazionale e senza finalità di lucro. Questa associazione ha per scopo istituzionale la promozione del turismo giovanile, scolastico, sportivo e sociale, anche attraverso la realizzazione e la gestione degli ostelli per la gioventù, e lo sviluppo del turismo sociale ed internazionale.

L'AIG è inclusa tra le organizzazioni non governative segnalate dall'ONU tra gli enti di sviluppo sociale. A livello internazionale l'AIG è membro ed unico rappresentante per l'Italia della Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù (HI - *Hostelling International*), massimo organismo mondiale competente per la ricettività dei giovani, con *status* consultivo presso l'Unesco. Confluiscono in *Hostelling International* 65 organizzazioni nazionali presenti in ogni continente. Ciascuna di esse è competente per il funzionamento degli ostelli territorialmente dipendenti (oltre 4.000 con circa 35 milioni di pernottamenti) e per le connesse attività sociali e culturali.

Degli organi centrali dell'Associazione fanno parte, quali membri di diritto, i rappresentanti dei Ministeri competenti in materia di istruzione, politiche giovanili e turismo, designati dalle rispettive Amministrazioni.

L'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005 n. 296 recante - regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato - ha pesantemente limitato lo sviluppo della rete degli alberghi per la gioventù, rimandando alle amministrazioni comunali e regionali la concessione gratuita e creando forti disuguaglianze sul territorio nazionale.

Della precedente normativa occorre ricordare infatti alcuni punti chiave che ruotano intorno all'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, recante il riordino in materia di spettacolo, turismo e sport: il riconoscimento dell'AIG tra i servizi di rilevante valore culturale, per cui venivano applicati i benefici della legge 11 luglio 1986, n. 390 recante disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici.

La successiva abrogazione dell'articolo 12 del citato decreto-legge n. 97 del 1995 ha di fatto creato pesanti difficoltà alla rete degli ostelli della gioventù rimettendo alle amministrazioni comunali e regionali la concessione gratuita o l'ammissione ad un canone ricognitorio massimo del 10 per cento.

Il presente disegno di legge parte dalla comune condivisione dell'idea che ai giovani faccia bene viaggiare; rendersi conto personalmente di come vivono gli altri giovani, delle loro difficoltà e delle opportunità; dei loro sogni e delle loro speranze. Per questo è importante che viaggino tutti, a prescindere dalle loro condizioni economiche: servono viaggi a basso costo, ma in condizioni di massima sicurezza, per loro stessi e per le loro famiglie, dal momento che spesso sono persone davvero molto giovani. Ma servono anche contesti in cui i giovani viaggiando possano ritrovarsi, discutere stare insieme, servono luoghi per loro, come sono gli ostelli della gioventù e altre strutture analoghe. Strutture che godano di facilitazioni fiscali e per questo possono offrire servizi qualitativamente levati a condizioni più accessibili.

Il presente disegno di legge è composto da due articoli.

L'articolo 1, al comma 1, al fine di promuovere il turismo giovanile, scolastico e sociale, ammette l'AIG ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Al comma 2 si stabilisce che le concessioni e le locazioni in favore dell'AIG sono assentite o stipulate per un canone annuo non superiore al 10 per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di promuovere il turismo giovanile scolastico e sociale, anche attraverso la *International Youth Hostel Federation*, l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), ente morale e assistenziale, è ammessa ai benefici di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

2. Le concessioni e le locazioni in favore dell'AIG sono assentite o stipulate per un canone annuo non superiore al 10 per cento di quello determinato dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori in comune commercio.